



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 08/02/2021

COPIA

OGGETTO: Piano del fabbisogno del personale 2021/2023: approvazione.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **febbraio** alle ore **10:20 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Assessore	RISI GIOVANNI	Si	
Assessore	LATORRACA ANNAMARIA		Si
Assessore	ALBANO ANGELICA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Antonio RUBINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	05/02/2021	F.to Dott.re Gerardo LUONGO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	05/02/2021	F.to Dott.re Gerardo LUONGO

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Richiamata la propria precedente Deliberazione di G.C. n., 32 del 11/03/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il piano delle assunzioni;

Dato atto

- che detto piano era stato approvato sulla normativa allora vigente, basata sul principio del Tour-over;
- Che in attuazione dell'art. 33 comma 2 del decreto-legge 34/2019 è stato emanato il DPCM 17 marzo 2020 avente ad oggetto. “ **MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONE DEL PERSONALE NEI COMUNI**”. Il detto decreto che si applica a decorrere dal 20/04/2020 ha mutato il regime assunzionale dei comuni, introducendo in luogo del tour-over il principio della sostenibilità finanziaria .

Nel frattempo la Magistratura contabile, a titolo esemplificativo C.C Sezione Regionale della Toscana – delibera n. 61 del 22.07.2020 , C.C. Lombardia Sez. Regionale per la Lombardia delibera n. 64/2020, C.C sez. reg. Emilia Romagna n. 55/2020) ha statuito l'insussistenza di un regime transitorio, e quindi l'obbligo per i Comuni di attuare da subito le nuove regole, a nulla valendo la mera approvazione del **del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) consistendo quest'ultimo un atto di programmazione generale;**

Alla luce di tutto si è reso necessario rideterminare il piano dell'assunzione sulla base del nuovo sistema fondato sulla determinazione dinamica della capacità assunzionale, intesa quale sostenibilità finanziaria della spesa da parte dell'ente, così come determinata dai valori soglia individuati distintamente per fasce demografiche dal DM 17/03/2020,(deliberazione n.120 del 04/12/2020 con la quale si è provveduto ad aggiornare il piano).

Il detto DM dopo aver specificato cosa debba intendersi per spesa del personale e per entrate correnti, all'art.4 individua i valori soglia di massima spesa del personale.

Per i comuni tra 3000 e 4.999 abitanti il detto valore soglia risulta essere pari al 27,20.

Il Comune di Moliterno secondo quanto risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (prot.8652 del 02.11.2020) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 26,90 %.

In conseguenza di ciò, il Comune di Moliterno si colloca nella prima fascia.

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

Considerato inoltre che:

- L'art. 5 rubricato percentuali massime di personale in servizio, statuisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma 1 ,possono incrementare annualmente per **assunzioni di personale a tempo indeterminato , la spesa del personale registrata nel 2018 ,in misura non superiore al valore percentuale che varia a secondo della classe**

demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennali dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma1.

- Dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente.
- **Per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 24% per l'anno 2021, ed aumenta sino al 2024.**

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.120 del 04/12/2020 esecutiva come per legge, con cui si è proceduto ad aggiornare il piano delle assunzioni 2020/2022;

che il detto piano prevedeva assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato secondo le risultanze che di seguito si riportano:

anno 2020

:assunzione istruttore area amministrativa cat. C 18 H settimanali (tempo indeterminato)

anno 2021:

assunzione istruttore direttivo area vigilanza cat. D 18 H settimanali (tempo indeterminato)

assunzione istruttore area vigilanza cat. C 18 H settimanali (tempo indeterminato)

assunzione istruttore direttivo area finanziaria cat. D 36 ore settimanali (1 anno prorogabile di 1 anno) mediante ricorso alla procedura di cui all' art 110 del 267/00 s.m.i

assunzione di 1 unità per il tempo strettamente necessario all' assunzione dell'istruttore di categoria C (area vigilanza) tempo determinato

anno 2022

assunzione istruttore direttivo cat. D area contabile (tempo indeterminato e full-time); questa ultima, alla cessazione del rapporto di lavoro della figura di pari categoria incardinata nella categoria D 36 H settimanali, mediante l'istituto di cui all' art 110 del 267/00 s.m.i

Alla data odierna la situazione assunzionale risulta essere la seguente:

categoria C area amministrativa 18 H settimanali tempo indeterminato: assunzione effettuata anno 2020.

Sono in itinere le assunzioni dell' istruttore della area vigilanza cat. C e dell'istruttore direttivo area finanziaria cat D (secondo la procedura ex art 110 DLgs 267/00) .

Il 31.12.2020 è cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato di un dipendente di categoria B di altra amministrazione impiegato nell'area di contabile.

L'intenzione di quest'Amministrazione era di prorogare la durata del rapporto di lavoro anche nell'esercizio 2021; essendo il dipendente già in organico, non si era reso necessario prevedere alcuna assunzione. Il rapporto lavorativo, però, non è stato prorogato per cui si rende necessario, per l'esercizio 2021, prevedere all'interno dello stesso, un'assunzione di una figura di categoria B sempre a tempo determinato e part-time (12 H settimanali).

Da quanto sopra si evince che la nuova assunzione non comporta nessuna spesa maggiore per il bilancio dell'Ente, trattandosi sostanzialmente di un tour-over.

Tuttavia in sede di approvazione del nuovo piano assunzionale, nelle more delle risultanze del conto 2020 e nelle more della redazione almeno del progetto di bilancio 2021, in via prudenziale, quest'esecutivo intende non gravare le finanze dell'Ente, per cui ritiene sospendere in via temporanea ogni decisione circa l'assunzione dell'istruttore direttivo area vigilanza (categoria D). La sospensione viene stimata in mesi 6 (sei). Le suddette risorse finanziarie vengono destinate, in parte al finanziamento della spesa relativa all'esecutore, in parte nella sostituzione della dipendente di ruolo (assistente sociale – figura obbligatoria) assente dal servizio per motivi di salute (mesi sei per tre/sei ore settimanali).

Infine, quest'Amministrazione, **senza oneri per il bilancio comunale**, intende, ricorrendo alla normativa di cui agli artt. 69 e 70 della Legge n.178/2020, incardinare n.2 istruttori geometri (**part-time**), da destinare all'ufficio tecnico comunale per far fronte ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art.119 del D.L.19/05/2020 n.34 convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17/07/2020 e ss. mm e ii.

Di qui, la necessità di approvare un nuovo piano assunzionale 2021-2023.

Tutto ciò premesso:

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo (Deliberazione di G. C. n.01 del 11/01/2021, esecutiva come per legge);
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 (delibera n. 22 del 25/02/2020),
- il detto Piano è in corso di aggiornamento.

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di dover approvare il nuovo piano 2021/2023;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra all'interno del valore medio della spesa di personale 2011 – 2013, e che comunque l'art. 7 del DPCM dispone *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, in data 08/02/2021 (verbale N. 21) ;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 26,90%
- 2) **di approvare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa secondo le risultanze di cui all'allegato A;
 - 3) **di dare atto che** l'organigramma dell'Ente, a seguito della programmazione triennale del personale, risulta essere quello di cui all'allegato B;
 - 4) **di dare atto** che la spesa del personale risulta essere quella di cui all'allegato C;
 - 5) **di dare atto** che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
 - 6) **di autorizzare** per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
 - 7) **di precisare** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
 - 8) **di demandare** ai responsabili degli Uffici l'attuazione del presente provvedimento;
 - 9) **di trasmettere** copia del presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “Piano dei Fabbisogni “ presente in SICO ai sensi dell'art. 6 Ter del DLgs n° 165/2001 come introdotto dal n°75/2017

secondo le istruzioni previsti dalla circolare RGS n° 18/2018;

10) **di dare atto che** il suddetto Piano verrà inserito nel DUP 2021 – 2023 in sede di modifica;

11) **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Antonio RUBINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

– Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li **08/02/2021**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, li **08/02/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li **08/02/2021**

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo LUONGO